



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E**  
**DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO**  
**(art. 54, comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)**

**CUP: J25J19000000001**  
**CIG: 7873970D96 (Lotto 1)**  
**CIG:7873977360 (Lotto 2)**  
**CIG: 7873987B9E (Lotto 3)**



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

## **INDICE GENERALE**

### **PREMESSE**

- ART. 1 PUBBLICITA'
- ART. 2 PRINCIPI GENERALI
- ART. 3 RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO. ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
- ART. 5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
- ART. 6 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
- ART. 7 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
- ART. 8 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA I FASE
- ART. 10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA II FASE
- ART. 11 MODALITA' DI FINANZIAMENTO
- ART. 12 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- ART. 13 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE
- ART. 15 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
- ART. 16 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
- ART. 17 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
- ART. 18 REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI R.T.I., DEI CONSORZI STABILI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE
- ART. 19 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE DEI R.T.I., DEI CONSORZI STABILI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE
- ART. 20 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI R.T.I., DEI CONSORZI STABILI E DELLE AGGREGAZIONI DI RETE
- ART. 21 AVVALIMENTO
- ART. 22 SOPRALLUOGO
- ART. 23 SUBAPPALTO
- ART. 24 CONTRIBUTO ALL'ANAC
- ART. 25 TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
- ART. 26 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- ART. 27 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- ART. 28 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 29 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ART. 30 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
- ART. 31 POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE E PERSONALE
- ART. 32 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 33 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
- ART. 34 SEDUTA APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVA E TECNICA
- ART. 35 VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA
- ART. 36 RICORSI



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

## **PREMESSE**

Con decreto a contrarre n. 47 del 18 aprile 2019 la Stazione Appaltante ha deciso di affidare, sulla base di un Accordo Quadro, l'eventuale progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di competenza del Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli artt. 157, 60 e 54, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente Disciplinare (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**") con cui è stata indetta la presente procedura ex art. 71, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione ad una procedura aperta di rilevanza comunitaria, per la individuazione delle parti di un Accordo Quadro di servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito "**progettazione**" o "**progettazione e direzione lavori**"), ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti.

Il luogo di svolgimento degli interventi che formano oggetto del servizio è l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Le attività di cui al presente Disciplinare di gara e di seguito descritte sono realizzate nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 2011 e successivi atti integrativi, finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Detto accordo prevedeva che per la relativa attuazione i sottoscrittori potessero avvalersi di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195. Successivamente alle funzioni di commissario straordinario subentrava il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia pro tempore, ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, quale Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri ivi previsti.

La presente procedura è perciò indetta dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, "**Stazione Appaltante**").

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157, comma 1, 54, comma 4, lett. c) e 60 del Codice dei Contratti.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

## **ART. 1 - PUBBLICITA'**

1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo della stazione appaltante (<http://scridrogeologico.insiel.it/>) nella sezione Amministrazione trasparente, sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (<http://www.regione.fvg.it>) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. I risultati della procedura sono pubblicati sui siti sopraindicati.
3. Ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Codice dei Contratti, il Bando è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 98 e 72, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante trasmette l'avviso relativo all'individuazione degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla GUUE.
5. Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti, e dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
6. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti, e dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è inoltre pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 4, del Codice dei Contratti, e dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, sugli operatori economici individuati quali parti dell'Accordo Quadro grava l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di individuazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, nonché le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

## **ART. 2 - PRINCIPI GENERALI**

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante in esito alla procedura di cui al presente Disciplinare individua le parti dell'Accordo Quadro senza procedere ad aggiudicazione. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni la Stazione Appaltante riapre il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati quali parti del presente Accordo Quadro con le modalità stabilite dall'art. 10.
2. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non individuare alcun operatore economico quale parte dell'Accordo Quadro tra gli offerenti, se accerta che le offerte non soddisfano gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei Contratti.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

3. Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere alla individuazione di alcun operatore economico quale parte dell'Accordo Quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto.

4. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente l'Accordo Quadro.

### **ART. 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO. ACCESSO AGLI ATTI.**

1. Stazione Appaltante: Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste - 34121 – P.za dell'Unità d'Italia, n. 1;

Struttura commissariale – sede operativa: Trieste – 34132 – via Sant'Anastasio, n. 3;

Responsabile della procedura di gara (nel seguito RUP): dott. Stefano Borella;

2. Per ogni Appalto Specifico che viene stipulato a valere sull'Accordo Quadro di cui alla presente procedura è nominato il RUP e il direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del Codice dei Contratti e delle linee guida ANAC.

3. Eventuali istanze di accesso agli atti sono gestite attraverso la Piattaforma Telematica di cui al successivo art. 4, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 53 del Codice dei Contratti, nonché della normativa vigente in materia.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

1. La Piattaforma Telematica "eAppaltiFVG" (<https://eappalti.regione.fvg.it>) utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto della normativa vigente europea e nazionale in materia di e-procurement e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

2. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche, così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

3. La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti di offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. "log" di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

- è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
  - si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.
4. Le registrazioni di sistema inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico ovvero nei sistemi terzi utilizzati dalla piattaforma stessa e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non sono divulgabili a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del Codice dei Contratti.
5. Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
6. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella relativa sezione della Piattaforma Telematica.

#### **ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. La presente procedura ha per oggetto la stipulazione di un Accordo Quadro avente durata pari a 48 mesi. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può procedere all'affidamento di singoli appalti specifici con le parti dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Appalti Specifici**"), tramite la conclusione di contratti aventi ad oggetto i servizi di seguito descritti.
2. L'Accordo Quadro cessa comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo di cui al relativo valore contrattuale come indicato dal successivo art. 7 del presente Disciplinare. Tale termine è prioritario rispetto a quello anzidetto di 48 mesi, senza che le parti dell'Accordo Quadro possano pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.
3. L'Accordo Quadro scade comunque decorsi 48 mesi ancorché non sia stato interamente impiegato il plafond.
4. Alla scadenza dell'Accordo Quadro non possono essere più conclusi dalla Stazione Appaltante con gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro Appalti Specifici né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.
5. La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

#### **ART. 6 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.**

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto le regole relative all'affidamento di Appalti Specifici di servizi relativi all'eventuale progetto di fattibilità tecnico-economica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché, eventualmente, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli interventi contro il dissesto idrogeologico di competenza della Stazione Appaltante, rientranti nelle categorie specificate nella Tabella n. 1, di valore non inferiore a € 40.000:

**Tabella n. 1**

<b>Prestazioni</b>	<b>ID. Opere (TAV. Z1 D.M. 17 giugno 2016)</b>
Progettazione definitiva ed esecutiva di opere paramassi	Strutture speciali - S.05
Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di sistemazione di pendii soggetti a frane	Strutture, opere infrastrutturali puntuali - S.04
Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di sistemazione di corsi d'acqua e bacini montani	Opere di bonifica e derivazioni - D.02
Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di sistemazione di corsi d'acqua e opere di regimazione/attraversamento	Opere di bonifica e derivazioni - D.02 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - S.04

2. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro, le parti contraenti individuate mediante la presente procedura, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, su invito, mediante l'attivazione di singole procedure negoziate senza previa pubblicazione di avviso. All'esito di ciascun confronto, la Stazione Appaltante conclude un contratto di appalto con l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro e aggiudicatario dell'Appalto Specifico.

3. Gli affidamenti di Appalti Specifici che sono disposti dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro si configurano come appalti di servizi di progettazione integrale e comprendono ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione delle opere e del loro iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, compresa la cantierabilità, sulla base dei dati disponibili e di quelli che saranno progressivamente acquisiti.

4. In particolare formano oggetto degli Appalti Specifici le prestazioni riportate nella Tabella n. 1, descritte dettagliatamente dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

5. Ai sensi dell'art. 157, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva, in considerazione della natura specialistica delle opere oggetto di realizzazione e dell'indisponibilità di risorse interne, di



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

affidare le attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione agli operatori economici individuati quali parti dell'Accordo Quadro: conseguentemente, ai soli fini dell'individuazione della procedura di affidamento, si è tenuto conto del cumulo dei corrispettivi professionali per progettazione, rilievi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

6. La direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione formano oggetto del contratto di Appalto Specifico sotto forma di diritto di opzione.

7. Il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente sull'importo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante si applica anche alla direzione lavori allorché la Stazione Appaltante eserciti il diritto di opzione di cui al comma 6.

8. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice dei Contratti, l'Accordo Quadro riguarda l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed è suddiviso nei seguenti 3 lotti geografici, corrispondenti alle ex province di Gorizia / Trieste, Pordenone, Udine come specificato nella Tabella n. 2:

**Tabella n. 2**

<b>Lotti</b>	<b>Area Geografica</b>
Lotto 1	Gorizia/Trieste
Lotto 2	Pordenone
Lotto 3	Udine

9. Le prestazioni professionali di cui sopra devono essere eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale, nonché nello schema di Accordo Quadro, fermo restando che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, nel caso di differenza tra quanto previsto da tali atti e quanto previsto dal Disciplinare, prevarranno le disposizioni di cui al Disciplinare.

#### **ART. 7 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO.**

1. Il valore complessivo dell'Accordo Quadro, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 16, del Codice dei Contratti, è pari ad € 3.631.360,00 escluse IVA e cassa, come specificato nella Tabella n. 3:

**Tabella n. 3**

<b>Lotti</b>	<b>Valore</b>
Lotto 1	€ 500.000,00
Lotto 2	€ 500.000,00
Lotto 3	€ 2.631.360,00

2. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.





*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

3. Tali importi sono stati stimati in ragione delle attività professionali da svolgere, determinati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice dei Contratti).
4. Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Stazione Appaltante nell'arco complessivo di durata dell'Accordo Quadro medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti degli operatori economici individuati quali parti dell'Accordo Quadro, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in diminuzione a seconda delle effettive proprie esigenze senza che gli aggiudicatari possano accampare pretese per indennizzi o risarcimento.
5. Il valore del presente Accordo Quadro non impegna inoltre la Stazione Appaltante a concludere contratti per Appalti Specifici fino alla concorrenza del suddetto valore, mentre l'operatore economico rimane vincolato ad eseguire gli Appalti Specifici ad esso conseguenti alle condizioni stabilite.
6. La Stazione Appaltante si riserva di considerare esaurita l'efficacia dell'Accordo Quadro al superamento del predetto valore.
7. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo previsto, la Stazione Appaltante si riserva di incrementare il predetto importo, alle medesime condizioni, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti.

#### **ART. 8 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.**

1. Il criterio per l'individuazione degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. C) del Codice dei Contratti, vengono individuati 3 operatori economici per lotto quali parti dell'Accordo Quadro.
3. Lo stesso operatore economico non può presentare offerta per più di un lotto.
4. Sono individuati quali parti dell'Accordo Quadro i 3 operatori economici che hanno presentato le 3 migliori offerte per lotto a prescindere dal numero di offerte valide che concorrono a formare la graduatoria di merito.
5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di individuare quale parte dell'Accordo Quadro un unico operatore economico per lotto anche in caso di una sola offerta valida.
6. L'Accordo Quadro è concluso mediante scrittura privata.
7. La procedura dell'Accordo Quadro si svolge in due fasi:
  - I fase: individuazione degli operatori economici parte dell'Accordo Quadro;
  - II fase: aggiudicazione del singolo Appalto Specifico.



Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia

#### ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA I FASE

1. La graduatoria per l'individuazione degli operatori economici quali parti dell'Accordo Quadro è determinata sulla base dei criteri di seguito stabiliti.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.
3. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come specificato nella Tabella n. 4:

**Tabella n. 4**

Elementi di valutazione	Valore
Offerta Tecnica	90
Offerta economica	10
<b>Totale</b>	<b>100</b>

4. La valutazione delle offerte è svolta in base ai criteri di seguito indicati:
  - A) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico (**Relazione A**);
  - B) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio (**Relazione B**);
  - C) ribasso percentuale unico sulle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, approvato con D.M. 17/6/2016.
5. In particolare i punteggi sono ripartiti come specificato nella Tabella n. 5:

**Tabella n. 5**

Offerta tecnica		Punteggio/peso	Criterio
A)	Relazione A	40	1
B)	Relazione B	50	2
Offerta economica			
C)	Ribasso percentuale unico	10	3

6. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore in base alla seguente formula:

$$P(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

P(a) = Punteggio di valutazione dell'offerta (a);



Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia

$n$  = Numero totale dei criteri

$W_i$  = Peso o punteggio attribuito al criterio(i);

$V(a)_i$  = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i)

$\Sigma n$  = sommatoria.

Si precisa che per determinare i coefficienti  $V(a)_i$  occorre distinguere tra:

- coefficienti  $V(a)_i$  di natura qualitativa (offerta tecnica n. criteri da 1 a 2) e
- coefficienti  $V(a)_i$  di natura quantitativa (offerta economica n. criterio 3).

#### **Determinazione dei coefficienti per gli elementi di valutazione dell'Offerta Tecnica**

Per quanto riguarda i coefficienti  $V(a)_i$  di natura qualitativa (offerta tecnica), tali coefficienti sono determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, come specificato nella Tabella n. 6:

**Tabella n. 6**

<b>Coefficiente</b>	<b>Valutazione</b>
0,00	Non adeguato
0,20	Sufficiente
0,40	Discreto
0,60	Buono
0,80	Distinto
1,00	Ottimo

7. In merito ai contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte:

A) per quanto riguarda il criterio di valutazione 1, si ritengono più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, nella misura in cui il concorrente dimostri di avere redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante. In particolare:

- per quanto riguarda il grado di complessità, sono valutati positivamente i progetti caratterizzati da elevata complessità e rispondenza ad obiettivi di compatibilità ambientale, tutela dei beni culturali e paesaggistici, sostenibilità del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;
- per quanto riguarda il grado di affinità, sono valutati positivamente i progetti caratterizzati da elevata affinità agli ambiti progettuali previsti;



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

B) per quanto riguarda il criterio di valutazione 2, è considerata migliore quell'offerta per la quale la Relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta sono coerenti fra loro e offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione. In particolare è considerata migliore quella Relazione che illustra in modo più convincente ed esaustivo:

- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente ritiene possibili rispetto alle previsioni di capitolato, in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante e al generale contesto territoriale ed ambientale;
- le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione a possibili vincoli e alle problematiche specifiche più comuni dei diversi tipi di intervento;
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, eventuali procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione;
- le modalità di esecuzione del servizio e di interazione/integrazione con la committenza in sede di esecuzione delle opere progettate;
- la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per l'esecuzione delle opere progettate.

8. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il valore così ottenuto  $V(a)_i$  è moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio.

9. Nel caso in cui pervenga una sola offerta, l'assegnazione dei punteggi ai vari parametri è eseguita come sopra indicato, ma senza la procedura di riparametrazione.

#### **Determinazione dei coefficienti per gli elementi di valutazione dell'Offerta Economica**

Per quanto riguarda i coefficienti  $V(a)_i$  di natura quantitativa (economica) è applicata la seguente formula, seguendo il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente minimo, pari a zero, all'offerta che non presenta sconti (ribasso pari a zero) rispetto al tariffario posto a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$



Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia

dove:

$V(a)_i$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = ribasso offerto dall'operatore economico "a" sul tariffario di cui alle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, approvato con D.M. 17/6/2016.

$R_{max}$  = massimo ribasso offerto.

10. Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica sono utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

#### ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA II FASE

1. L'affidamento di ciascun Appalto Specifico avviene a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parte dell'Accordo Quadro, fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del Codice dei Contratti. A tale scopo la stazione appaltante, per aggiudicare ogni Appalto Specifico, consulta per iscritto gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, invitando gli stessi a presentare offerta.

2. Per ciascun Appalto Specifico la Stazione Appaltante definisce: oggetto, importo complessivo e tempo stimati del servizio da affidare, il luogo di esecuzione e, se necessario, precisando specifiche condizioni, avvalendosi dello schema di contratto di Appalto Specifico.

3. Il tempo stimato per l'esecuzione dell'appalto è calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla attivazione delle prestazioni, fatte salve le fasi di valutazione e approvazione da parte del RUP o del direttore dell'esecuzione o delle proroghe e rimodulazioni dagli stessi disposte in ragione dell'andamento delle attività progettuali.

4. L'importo da porre a base di gara per l'affidamento dell'Appalto Specifico è determinato dalla Stazione Appaltante ai sensi del DM 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale medio offerto dagli operatori economici individuati quali parti dell'Accordo Quadro (i.e., I fase).

5. In sede di Appalto Specifico la Stazione Appaltante richiede agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, di formulare un'offerta afferente la riduzione temporale e il ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

6. L'individuazione della migliore offerta è determinata sulla base dei elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, come specificato nella Tabella n. 7:

**Tabella n. 7**

Criterio		Punteggio / peso	
A)	Riduzione temporale da applicarsi sul termine di espletamento dei servizi e da esprimersi in giorni naturali	40	1



Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia

	consecutivi		
B)	Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara	60	2

in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei criteri

W<sub>i</sub> = Peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)<sub>i</sub> = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i)

Σ<sub>n</sub> = sommatoria

In ossequio al metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero:

- per il criterio A all'offerta temporale che non prevede alcun anticipo sulla tempistica
- per il criterio B all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara

e il coefficiente 1 all'offerta temporale/economica più conveniente:

- per il criterio A, quella che prevede il massimo anticipo temporale in giorni;
  - per il criterio B, quella che prevede il massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara
- si applicano le seguenti formule:

- per l'offerta temporale:

$$V(a)_i = T_a / T_{max}$$

dove:

$$V(a)_i = T_a / T_{max}$$

T<sub>a</sub> = offerta temporale dell'operatore economico "a"

T<sub>max</sub> = offerta temporale più conveniente (massimo anticipo temporale in giorni)

- per l'offerta economica:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

R<sub>a</sub> = ribasso offerto dall'operatore economico "a"

R<sub>max</sub> = massimo ribasso offerto.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

Il valore così ottenuto (Vai) viene moltiplicato per il punteggio/peso massimo attribuibile a ciascun criterio.

7. Si precisa sin d'ora che, in considerazione della non discrezionalità concernente l'applicazione della formula per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico, basata sul ribasso temporale e sul ribasso percentuale dell'importo a base di gara dell'Appalto Specifico (elementi quantitativi), il RUP all'uopo nominato svolgerà funzioni di Seggio monocratico per l'intera procedura di aggiudicazione dell'Appalto Specifico summenzionato (Fase II).

8. Si precisa che il rifiuto di partecipazione al confronto concorrenziale da parte di un operatore economico individuato quale parte dell'Accordo Quadro per l'affidamento del singolo appalto specifico, per 2 volte anche non consecutive, nell'arco del periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo, è causa, nei suoi confronti, di risoluzione automatica dello stesso e scorrimento della graduatoria.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO**

1. Il presente Accordo Quadro e i conseguenti Appalti Specifici sono finanziati con le risorse disponibili sulla contabilità speciale presso la Banca d'Italia intestata al Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico.

#### **ART. 12 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, e precisamente:

A) prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli o associati, le società tra professionisti di cui alla lett. b), le società di ingegneria di cui alla lett. c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T.I. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;

B) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

C) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

D) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

E) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lett. da A) a D) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti;

F) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'operatore economico deve indicare già in sede di presentazione della domanda il referente dell'Accordo Quadro che deve possedere la qualificazione professionale di cui all'art. 15 che segue.

3. L'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti e conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 - ANAC, l'operatore economico deve garantire la presenza del geologo in ogni livello della progettazione, ferma restando la responsabilità del progettista.

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I., consorzio stabile o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

6. È vietato al concorrente che partecipa in R.T.I. o consorzio stabile di partecipare anche in forma individuale.

7. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di reti di imprese di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta in forma singola o associata.

8. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi stabili, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete devono indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio stabile e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

9. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.





*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

10. Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in gara, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis e 19 ter, del Codice dei Contratti.

11. Ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile.

12. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i R.T.I. in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

13. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

14. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

15. Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

### **ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. L'operatore economico deve:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al successivo art.14, e dei requisiti di idoneità professionale ed capacità economica e finanziaria di cui, rispettivamente, agli artt. 15 e 16;
- rendere le ulteriori dichiarazioni, previste nel successivo art. 17.

In sede di gara, l'operatore economico deve dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE"), di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

3. La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice dei Contratti.

4. Ai sensi dell'art. 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.

5. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sulla Piattaforma Telematica dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare.

6. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, la quale, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo art. 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

#### **ART. 14 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE**

1. A pena di esclusione, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - insussistenza, nei propri confronti, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dal citato art. 80, del Codice dei Contratti;
  - non ricorrenza del divieto di cui all'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti;
  - insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

#### **ART. 15 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questa ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero presso i competenti ordini professionali. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, deve indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare un Referente di Contratto, in possesso di laurea in ingegneria o architettura e della abilitazione all'Ordine professionale degli ingegneri o all'Ordine professionale degli architetti.

#### **ART. 16 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve possedere il requisito del fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti **pari ad 1/5 del valore del lotto** cui partecipa, espletato nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando, in considerazione dell'esigenza di individuare, attraverso la presente procedura, soggetti in possesso di una capacità economico-finanziaria, proporzionata al valore stimato del lotto, idonea a garantire una solida



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

capacità produttiva in relazione all'oggetto della procedura, nonché di un'organizzazione particolarmente articolata tale da garantire un adeguato ed elevato standard qualitativo dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

3. I consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice dei Contratti, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.

4. Ai fini della comprova del requisito relativo al fatturato, l'operatore economico deve caricare, solo previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, sul sistema AVCPASS, idonee dichiarazioni bancarie.

#### **ART. 17 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

1. L'operatore economico deve dichiarare:

- di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel bando e nei relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini delle prestazioni da rendere;
- di obbligarsi sin d'ora a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la Stazione Appaltante in caso di errori ed omissioni progettuali;
- di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui all'art. 85, comma 2, del Codice dei Contratti;
- di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito della procedura di gara o a giustificazione delle medesime ovvero di non autorizzare il diritto di accesso (Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre nella "Busta Tecnica" una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego, pertanto, dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto - art. 53, comma 6, d. lgs. 50/2016). La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso);

- di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche, chiarimenti inerenti la procedura, comunicazioni relative alle date di espletamento della procedura negoziata o documentazione da presentare) ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante o dalla Commissione di gara saranno trasmesse al singolo concorrente;
- *(in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio, rete di imprese o GEIE non ancora costituiti)*, l'impegno che, in caso di individuazione quale parte dell'Accordo Quadro, i soggetti del costituendo raggruppamento o consorzio conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario; tale impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi;
- di essere a conoscenza che in caso di contrasto tra norme contenute nel presente Disciplinare e in altri documenti ad esso allegati o dallo stesso richiamati prevalgono le norme contenute nel Disciplinare;
- ove necessario, poiché avente sede in un Paese inserito nella cd. "black list", di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo;
- di impegnarsi ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e di impegnarsi a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

#### **ART. 18 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI R.T.I., DEI CONSORZI STABILI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

1. In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore economico, a pena di esclusione e dichiarati mediante il DGUE, nonché rendendo la dichiarazione ulteriore prevista dall'art. 17 del presente Disciplinare.

#### **ART. 19 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEI R.T.I., DEI CONSORZI STABILI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

1. In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di cui all'art. 15 devono essere posseduti come di seguito specificato.

2. A pena di esclusione, il requisito dell'iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascun soggetto qualificabile come "impresa".

3. A pena di esclusione, il requisito dell'iscrizione all'Ordine professionale degli Ingegneri o all'Ordine professionale degli Architetti deve essere posseduto dalla mandataria e, pertanto, il soggetto individuato quale Referente di Contratto deve essere indicato dalla mandataria.

4. A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, i R.T.I. devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista (singolo o studio associato);
- con riferimento alle società di professionisti o alle società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

#### **ART. 20 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI R.T.I., DEI CONSORZI STABILI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE**

1. In caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di cui all'art. 16 deve essere posseduto come di seguito specificato:

- in caso di partecipazione in R.T.I., a pena di esclusione, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal R.T.I.
- in ogni caso la mandataria, a pena di esclusione, deve possedere il requisito in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, per le quali non è richiesta alcuna percentuale minima.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

## **ART. 21 – AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 16 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I.
2. Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
3. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino al singolo lotto sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE e il DGUE complementare per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, deve produrre la seguente ulteriore documentazione:
  - A) il DGUE e il DGUE complementare, resi e sottoscritti dal legale rappresentante dell'ausiliario;
  - B) dichiarazione di cui all'allegato sub. 2), resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
    - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
    - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
    - si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
  - C) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

D) oppure, in caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

7. Si precisa che l'operatore economico deve inserire, all'interno del proprio PASSOE, il nominativo del soggetto ausiliario.

8. Si osservano le disposizioni in materia di subappalto quando le prestazioni sono svolte dall'ausiliario.

9. Nel caso di dichiarazione mendace si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice dei Contratti. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice dei Contratti al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

#### **ART. 22 - SOPRALLUOGO**

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

#### **ART. 23 - SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 105, nonché nel rispetto dei limiti di cui all'art. 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti. Si precisa che, ai sensi del citato art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti il subappalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105, non può superare la quota del 30% di ciascun Appalto Specifico.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

4. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 105, comma 6, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la terna dei subappaltatori e deve dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. A tale scopo ognuno dei subappaltatori deve compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.





*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

5. L'operatore economico non può indicare quali subappaltatori soggetti che concorrono alla presente procedura.

#### **ART. 24 - CONTRIBUTO ALL'ANAC**

1. A pena di esclusione, per il lotto cui il concorrente partecipa, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005, l'operatore economico deve effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, il pagamento del contributo in favore dell'ANAC, secondo le "istruzioni relative alle contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015". A tal fine l'operatore economico segue le modalità indicate sul sito dell'ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

2. La delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'ANAC (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017) fissa i termini e le modalità dei versamenti dovuti da stazioni appaltanti, operatori economici e Società Organismi di Attestazione per la partecipazione alle gare pubbliche.

3. La mancata presentazione della ricevuta può essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

#### **ART. 25 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. L'intera procedura viene espletata in modalità telematica sulla Piattaforma Telematica eAppaltiFVG <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno della "Cartella di Gara" relativa alla procedura denominata "Tender\_2778".

2. Per partecipare alla presente procedura di gara l'operatore economico deve, se non già registrato, effettuare la registrazione alla Piattaforma Telematica - sezione "Servizi per gli Operatori Economici" - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione è a titolo gratuito.

3. Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale in corso di validità.

4. Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica all'interno della Piattaforma Telematica, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte".

#### **ART. 26 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

1. Eventuali informazioni e chiarimenti e comunicazioni sulla procedura di gara devono essere effettuati esclusivamente attraverso la funzionalità della "Messaggistica" della "RDO ONLINE".



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

2. Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari relative alla presente gara devono pervenire entro 10 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte (entro le ore 12:00:00) e la Stazione Appaltante provvede ad evadere tali richieste entro 6 giorni dal termine di presentazione delle offerte.
3. Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non possono essere evase.
4. Le risposte ai quesiti sono pubblicate sulla Piattaforma Telematica, in area pubblica.
5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
6. Con l'accesso alla RDO online, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.
7. Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti, si precisa che:
  - i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nella Piattaforma Telematica;
  - del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data notifica ai Concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
8. La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 utilizzando la pec istituzionale della Stazione appaltante ovvero senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma Telematica.
9. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma Telematica devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
10. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
11. In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
12. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
13. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **ART. 27 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. A pena di non ammissione alla gara, la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura nonché l'offerta tecnica e l'offerta economica devono pervenire sulla Piattaforma Telematica,



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

attraverso lo strumento della RDO on line con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara.

2. Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

3. Ai fini dell'ammissibilità dell'offerta fanno fede la data e ora registrate dalla Piattaforma Telematica.

4. L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento a sistema della documentazione con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Il sistema non accetta la pubblicazione di una offerta o la modifica di una offerta già pubblicata dopo il termine di scadenza. Oltre il suddetto termine di scadenza l'offerta è irricevibile.

5. Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, contenuti nelle buste di seguito indicate, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'offerente stesso, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

6. Il concorrente deve presentare:

- "A - Documentazione amministrativa";
- "B - Offerta tecnica";
- "C - Offerta economica".

7. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

8. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

9. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana (il requisito in argomento non si intende richiesto per i certificati CE, ISO, la Dichiarazione di Conformità ed eventuali Bibliografie). In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

11. Decorsi 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante può chiedere il differimento del termine di scadenza dell'offerta alla data che verrà comunicata.

12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare o annullare la gara, con provvedimento motivato, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

### **ART. 28 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Il presente articolo indica la documentazione amministrativa da inserire nell'area "Risposta busta amministrativa" della RDO online.

Nell'area Risposta "RDO Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione:

#### **A) DGUE e DGUE complementare.**

Il DGUE, scaricabile dalla piattaforma, e il DGUE complementare (all.1-bis) devono:

- essere resi ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- a pena di esclusione, essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- essere corredati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, devono essere presentati il DGUE e il DGUE complementare del consorzio (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE e un DGUE complementare per ciascuna consorziata esecutrice (firmato dal legale rappresentante della consorziata esecutrice) unitamente alle rispettive copie valide di un documento di identità.

Il DGUE e il DGUE complementare, inoltre, devono:

- essere corredati dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, si intende che il consorzio concorre in nome e per conto proprio;
- In caso di R.T.I. e consorzi, qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice dei Contratti, devono essere presentati il DGUE e il DGUE complementare del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante), un DGUE e un DGUE complementare per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante della mandante) unitamente alle rispettive copie di un valido documento di identità.
- indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituisce il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei Contratti;
- essere corredato dall'atto di costituzione, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- In caso di R.T.I. e di consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'art. 48, comma 12, del Codice dei Contratti, deve essere presentato il DGUE e il DGUE



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

complementare del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE e un DGUE complementare per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante della mandante) unitamente alle rispettive copie di un documento di identità in corso di validità;

- indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei Contratti;
- a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante degli operatori economici che costituiranno il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;
- indicare l'impresa mandataria capogruppo.

Il DGUE e il DGUE complementare devono altresì recare la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, resa per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
  - o soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e agli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;
  - o direttore tecnico;
  - o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e i cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono



Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia

considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’art. 80, comma 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l’operatore economico deve dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico deve, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità (art. 80, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti), o siano state adottate misure di *self cleaning*, deve produrre, all’interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

#### **B) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.**

Ciascun concorrente singolo, associato o associando, rende, inoltre, le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di cui all’art. 17 del presente Disciplinare.

#### **C) MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZIO ORDINARIO O G.E.I.E.**

L’operatore economico deve allegare, all’interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituita, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza.

#### **D) PROCURE.**

Nel caso in cui il concorrente sia rappresentato da un soggetto diverso dal legale rappresentante deve essere allegata, all’interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.

#### **E) AVVALIMENTO.**

L’operatore economico deve allegare, all’interno della documentazione amministrativa:

- il DGUE e DGUE complementare, resi e sottoscritti dal legale rappresentante dell’ausiliario;



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

- la Dichiarazione di cui all'Allegato sub. 1), resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
  - o attesta il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento;
  - o si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
  - o il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario; oppure, in caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

#### **F) PASSOE.**

L'operatore economico deve allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 157 del 16/2/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- i consorzi stabili devono produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici;
- i R.T.I. e i consorzi, costituiti e costituendi, devono produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio;
- in caso di avalimento, l'operatore economico deve produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.

#### **G) CONTRIBUTO ANAC.**

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC avviene mediante produzione della ricevuta del pagamento.

2. A pena di esclusione non devono essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta tecnica ovvero all'offerta economica.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

## **ART. 29 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

1. Nell'Area "Risposta busta tecnica" della RDO ONLINE, deve essere inserita la documentazione di seguito riportata:

A) RELAZIONE A: la documentazione inerente tre servizi di progettazione espletati e relativi a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi caratterizzati da elevata affinità agli ambiti progettuali previsti (documentazione illustrativa ed anche grafica e fotografica). La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 8 schede in formato A4, per ciascun intervento, o in alternativa n. 4 schede in formato A3 per ciascun intervento; ulteriori schede oltre il massimo consentito per ogni servizio non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice;

B) RELAZIONE B: una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. La relazione tecnica illustrativa deve pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le prerogative su cui attribuire il punteggio. Tale documentazione deve essere predisposta, in massimo n. 10 cartelle in formato A4, in numero massimo di 25 righe per facciata carattere 12 pt, interlinea 1,5, e composta almeno dai seguenti due paragrafi:

- valore tecnico delle scelte, impostazione e approccio progettuale: il concorrente deve trattare le tematiche principali che caratterizzano le prestazioni progettuali che formano oggetto dell'Accordo Quadro, evidenziando soluzioni progettuali ottimali per tali tipologie di interventi. È altresì opportuno individuare le azioni e le soluzioni in relazione a possibili vincoli e alle problematiche specifiche più comuni dei diversi tipi di intervento evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza, evidenziando gli accorgimenti che consentano un abbattimento del rischio di ritardi nella esecuzione della prestazione (es: accorgimenti tali da ridurre al minimo la tempistica relativa al rilascio di: permessi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, licenze, ecc.);
- modalità organizzativa relativa alla realizzazione dei servizi di progettazione e direzione lavori, controllo e sicurezza in cantiere attraverso la redazione di:
  - o l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
  - o un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;





*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

- l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;
  - l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
  - l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio di direzione lavori.
2. Ulteriori schede oltre il massimo consentito non sono prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice.
3. A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l'offerta tecnica deve essere firmato:
- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
  - in caso di R.T.I. o consorzi costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
  - in caso di R.T.I. o consorzi o G.E.I.E o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete costituendi, dal legale rappresentante della mandataria, nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
  - in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.
4. Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui alle lettere che precedono devono osservare le seguenti prescrizioni:
- essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10);
  - indicare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
  - essere firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
5. A pena di esclusione non devono essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.

### **ART. 30 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

1. L'offerta economica da inserire nell'Area "Risposta busta economica" della RDO ONLINE deve, a pena di esclusione:
- riportare il RIBASSO PERCENTUALE UNICO offerto; si precisa che il ribasso percentuale deve essere indicato in cifre impiegando soltanto due decimali;



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

- indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, l'importo dei "COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI"; l'indicazione del predetto importo, comunque superiore a "0" (zero), deve avvenire in valore assoluto, impiegando soltanto due decimali;
- rendere le DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA; in particolare, deve dichiarare:
  - o di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
  - o che la propria offerta è irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
  - o che la propria offerta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante;
- essere firmata:
  - o in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
  - o in caso di R.T.I. e consorzi costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
  - o in caso di R.T.I. e di consorzi G.E.I.E o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
  - o in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

#### **ART. 31 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE E PERSONALE.**

1. L'operatore economico individuato quale parte dell'Accordo Quadro, ai fini della sottoscrizione del medesimo, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e professionale per ciascun Appalto Specifico.
2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina la revoca dell'individuazione dell'operatore economico come parte dell'Accordo Quadro e lo scorrimento della graduatoria di merito, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
3. Le polizze assicurative devono:
  - essere prodotte entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante ed avere un massimale garantito pari a € 5.000.000;
  - decorrere dalla data di inizio lavori ed avere termine al momento di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

- coprire la responsabilità civile e professionale del progettista e dei suoi ausiliari per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 4. Per “maggiori costi” si intende la differenza fra costi ed oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale e costi e oneri che essa avrebbe dovuto sostenere per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
- 5. Per “nuove spese di progettazione” si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, che fossero sostenuti dalla Stazione Appaltante qualora affidasse la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

#### **Art. 32 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. In sede di stipulazione dell'Accordo Quadro l'operatore economico individuato quale parte dell'Accordo Quadro deve produrre una dichiarazione di uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice dei Contratti, contenente l'impegno a rilasciare garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione di Appalti Specifici.
2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 determina la revoca dell'individuazione dell'operatore economico come parte dell'Accordo Quadro e lo scorrimento della graduatoria, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
3. In occasione della stipulazione di ogni contratto di Appalto Specifico, l'appaltatore deve produrre una garanzia definitiva secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del Codice dei Contratti.
4. La garanzia è escussa nei casi di inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, di risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di rimborso delle maggiori somme pagate all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
7. Se l'operatore economico non provvedesse al reintegro entro il termine che sarà assegnato dalla Stazione Appaltante, il corrispondente valore sarà opposto in compensazione al corrispettivo dovuto.
8. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti per la garanzia provvisoria.
9. La Stazione Appaltante ha il diritto di escutere la garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore e per le



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi ove verrà prestato il servizio.

10. La mancata costituzione della garanzia in occasione della stipulazione di un Appalto Specifico determina la revoca dell'individuazione dell'operatore economico come parte dell'Accordo Quadro e l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

11. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

12. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o di documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

13. Il pagamento della rata di saldo per ciascun Appalto Specifico è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

14. La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa previste dal presente Disciplinare di gara devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

15. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **ART. 33 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

1. L'intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica.
2. Delle sedute è data comunicazione ai concorrenti almeno 3 giorni prima mediante la funzione messaggistica della RDO.
3. Il concorrente può assistere alle sedute collegandosi al sistema a distanza attraverso la propria postazione.



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

4. Dell'esito delle operazioni di ogni seduta è data evidenza mediante la redazione di processo verbale.

#### **ART. 34 - APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVA, TECNICA E ECONOMICA**

1. Le operazioni di gara correlate all'apertura della Busta Amministrativa sono svolte nel giorno e all'ora indicati nella Piattaforma dal RUP all'uopo nominato o da un soggetto da questo delegato.
2. Nel corso della seduta pubblica si procede nell'ordine a:
  - apertura dei "pliche digitali" pervenuti in termini;
  - apertura della "Busta Amministrativa" con contestuale esame analitico della documentazione ivi contenuta.
3. Alla seduta di cui al comma 2 possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega.
4. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti, il RUP può invitare il concorrente a regolarizzare, completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della busta amministrativa, assegnando un termine perentorio mediante l'utilizzo della funzionalità Messaggi della RDO ONLINE.
5. In esito all'esame della documentazione amministrativa la Stazione Appaltante adotta il provvedimento di ammissione o esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara, provvedendo al contempo agli adempimenti previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti.
6. Completato l'esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa e di quella ulteriore pervenuta a seguito della applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, il RUP o il soggetto da questi delegato procede all'apertura della "Busta Tecnica" dei soli concorrenti ammessi e provvede a verificare la presenza della documentazione richiesta.
7. Nell'area risposta Busta Tecnica della RDO devono, a pena di esclusione, essere inseriti e firmati digitalmente i documenti di seguito elencati previsti dall'art. 9 del presente disciplinare, redatti conformemente a quanto previsto dall'art. 29:
  - Relazione A (Professionalità e adeguatezza dell'offerta);
  - Relazione B (Caratteristiche metodologiche dell'offerta).
8. La commissione giudicatrice all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante procede all'esame delle offerte tecniche, attribuendo il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente disciplinare.
9. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
10. Nel caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici in previsione di costituzione.
11. Completata la valutazione dell'elemento qualitativo, la Commissione Giudicatrice, previo avviso ai concorrenti, dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede quindi all'apertura delle buste



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

C – offerta economica e all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 9 del presente disciplinare.

12. L’offerta economica da inserire nell’Area “Risposta busta economica” di ciascuna RDO ON LINE contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico sulle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, approvato con D.M. 17/6/2016.

13. L’offerta economica dovrà essere corredata dalla stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti.

14. L’offerta economica non deve, a pena di esclusione:

- contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

15. L’offerta è fissa e invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

16. L’offerta ha validità non inferiore a 180 giorni decorrente dal termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile.

17. L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

18. Nel caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici in previsione di costituzione.

19. In caso di offerte con medesimo punteggio complessivo si procede mediante sorteggio.

20. Successivamente la commissione giudicatrice procede alla formulazione della graduatoria finale e, in attuazione dell’art. 97 comma 3, del Codice dei Contratti segnala al RUP eventuali offerte anomale. Richiesta formale dei verbali della commissione giudicatrice può essere effettuata solo dopo l’espletamento di tale ultima fase.

21 L’efficacia del provvedimento di individuazione dell’operatore economico quale parte dell’Accordo Quadro è subordinata all’approvazione degli atti di gara all’esito della verifica dei requisiti dichiarati e dell’informativa antimafia.

22. Al fine della stipula dell’Accordo Quadro, gli operatori economici, entro 10 giorni dalla richiesta, devono produrre i seguenti documenti:

- impegno a costituire la polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale con le modalità di cui all’art. 31;
- impegno a costituire garanzia definitiva come specificato all’art. 32 del presente disciplinare;
- *(in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio, rete di imprese o GEIE non ancora costituiti)*, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario;



*Commissario straordinario delegato  
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  
per la Regione Friuli Venezia Giulia*

### **ART. 35 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Il RUP procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
3. Il RUP richiede al concorrente, tramite la messaggistica della RDO online, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
5. Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma, 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **ART. 36 RICORSI**

1. Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia con sede in P.zza dell'Unità d'Italia, 7 – CAP 34121–Trieste (tel. 0406724711), ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

**Il soggetto delegato dal Commissario straordinario**

**Ing. Roberto Schak**

***Documento sottoscritto con firma digitale da ing. Roberto Schak, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.***